

## COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO - PROVINCIA DI BRESCIA

REP. N. 2/2018

### CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'UNITA' ABITATIVA DENOMINATA "ABC – ABITARE BENE COMUNE" – SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE. ANNI 2018-2023.

L'anno duemiladiciotto, addì 1 del mese di ottobre in Toscolano Maderno e nella residenza municipale, tra i signori:

1. Castellini Delia Maria, nata a Toscolano Maderno (BS) il 06/02/1954, Sindaco pro tempore del Comune di Toscolano Maderno, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta, C.F. 00839830171 che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune";
2. Visconti Stefano, nato a Salò (BS) il 26/12/1957, Presidente pro tempore dell'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta Azienda Speciale a Salò (BS) in Piazza Carmine n. 4 C.F. 02742340983, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità "Azienda".

#### PREMESSO CHE

- ai sensi della legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto – aiuto e di reciprocità, creando un legame funzionale con la comunità locale volto a valorizzare, in chiave solidaristica, le potenzialità di cui il territorio dispone per fronteggiare i bisogni dei cittadini, in particolare di quelli più deboli e svantaggiati;
- il Piano di Zona 2018/2020 al punto 9.1 "Politiche abitative" prevede di *"...individuare strategie che consentano di contenere le nuove vulnerabilità (anziani, donne sole con bambini, ecc...) e impedire che queste si trasformino in nuove situazioni di marginalità, in un'ottica di prevenzione e sostenibilità dello stesso sistema di welfare"*;
- Con la D.G.R. n. X74131/2015 del 1071272015 ad oggetto "Determinazioni conseguenti alla D.G.R. n. 4131/2015 di riparto delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2015 in conto capitale, sono stati individuati gli "Indirizzi per la redazione dei bandi e criteri per la valutazione e finanziamento delle azioni progettuali", per l'adeguamento strutturale di immobili/unità abitative, da destinare alle seguenti aree di intervento:
  - Contrasto alla violenza contro le donne;
  - Realizzazione di progetti di inclusione sociale, riguardanti soluzioni abitative temporanee, rivolti a soggetti fragili, con particolare attenzione a: coniugi separati o divorziati in condizione di disagio socio – economico con figli, persone con disabilità, con particolare riferimento a progetti di vita indipendente; famiglie mono genitoriali con figli minori;
- Con Decreto D.G. n. 120 del 23/03/2016 la Regione Lombardia ha provveduto all'emanazione del relativo bando;
- Il Comune di Toscolano Maderno, tramite la Fondazione Servizi Integrati Gardesani – Ambito 11 del Garda, ha presentato il progetto "ABC – Abitare Bene in Comune", per il recupero strutturale di un'unità abitativa di proprietà del comune stesso, situato in via Piazzuole n. 2, da destinare ad alloggio temporaneo multiservizio per persone e famiglie con figli minori e che lo stesso progetto è stato ammesso al contributo di € 174.150,00 ai sensi del bando sopra citato;

- In data 25/05/2017 è stata sottoscritta la Convenzione tramite l’Agenzia di Tutela della salute – A.T.S. di Brescia e il Comune di Toscolano Maderno, per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “ABC – Abitare Bene Comune”, al fine della corresponsione del contributo di € 174.150,00;
- in data 19/04/2018 prot. n. 6655 è stato depositato il certificato di ultimazione lavori da parte del Direttore Lavori per il recupero strutturale dell’immobile sito in via Piazzuole n. 2;
- in data 28/06/2018 con deliberazione di Consiglio Comunale si è provveduto a costituire sull’immobile in oggetto della presente convenzione, un vincolo di destinazione d’uso per il quale è stato ottenuto il contributo da parte di Regione Lombardia, ovvero per “progetti di adeguamento strutturale di immobili/unità abitative (...), destinati all’alloggio temporaneo dei soggetti individuati dalla L.R. n. 18/2014 con figli, delle persone con disabilità, con particolare riguardo a progetti di vita indipendente e delle famiglie mono genitoriali con figli minori”, per un periodo di almeno 20 anni dalla data di fine lavori del 19/04/2018;
- la presente convenzione, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e l’Azienda, ha lo scopo di definire le modalità di organizzazione e gestione dell’immobile di proprietà del Comune di Toscolano Maderno, per la realizzazione del progetto “ABC – Abitare Bene in Comune” dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2023;
- l’Azienda ha preso visione dell’immobile oggetto della convenzione in data 19/09/2018 e ha preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’espletamento dell’attività di progetto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Con la presente convenzione il Comune affida all’Azienda in concessione l’unità abitativa situata in via Piazzuole n. 2, identificato al foglio 33 map. 3473 sub 4, costituito da un appartamento di mq 71,20. L’immobile, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario, graditi e nello stato di fatto e manutenzione accettato dall’Azienda: relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili e immobili affidati (in gestione) che, unitamente al verbale di consegna, sono allegati al presente atto.
2. Il Comune affida inoltre all’Azienda il servizio di gestione dell’unità abitativa secondo il progetto ABC – Abitare Bene in Comune.

#### **Art. 2 DURATA**

Il contratto di servizio, come da progetto avrà durata per dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2023, salvo formale disdetta da comunicarsi a cura della parte recedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. E’ esclusa la possibilità di rinnovo o proroga in forma tacita.

#### **Art. 3 GESTIONE UNITA’ ABITATIVA**

1. L’Azienda dichiara di aver visionato i locali e di averli trovati adatti all’uso prefissato.
2. L’Azienda utilizzerà l’unità abitativa esclusivamente per la realizzazione del progetto “ABC – Abitare Bene in Comune”, che prevede quali destinatari i seguenti soggetti:
  - Soggetti fragili con figli
  - Famiglie monogenitoriali con figli minori

L'Azienda si impegna ad approvare una specifica Convenzione con tutti i Comuni dell'Ambito 11 che usufruiranno di tale servizio, nella quale si darà precedenza agli utenti indicati dall'amministrazione comunale di Toscolano Maderno. I criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi saranno definiti in un apposito Regolamento condiviso, che verrà emanato dalla stessa Azienda.

L'azienda si impegna a fornire al responsabile del Settore Servizi Sociali, i nominativi degli occupanti dell'unità abitativa.

3. I miglioramenti e le addizioni eventualmente eseguiti dall'Azienda, ove per esse non si pretenda da parte concedente la restituzione in pristino, si intendono acquisiti a favore del Comune al termine della concessione, senza che parte concessionaria possa pretendere contributo di miglioria o compenso alcuno, anche se autorizzata. Questo dicasi per eventuali opere murarie e nuovi, eventuali, impianti di miglior servizio dell'immobile.
4. In ogni caso di cessazione della presente concessione, ove l'Azienda non riconsegna l'immobile al Comune nei termini pattuiti, questi potrà procedere allo sgombero coattivo in via amministrativa con addebito di spesa a carico dell'Azienda.

#### **Art. 4 ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Al fine di consentire la migliore realizzazione delle attività oggetto alla presente convenzione, il Comune si impegna nei confronti dell'Azienda a:

1. comunicare con congruo anticipo eventuali modifiche ai regolamenti comunali e provvedimenti specifici che possono in qualsiasi modo influire sulle attività oggetto del presente contratto;
2. individuare nella figura del Responsabile del Settore Servizi Sociali l'interlocutore di riferimento relativamente agli aspetti gestionali, il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria relativamente agli aspetti finanziari, il Responsabile dell'ufficio Tecnico Lavori Pubblici relativamente agli aspetti tecnici e manutenzione locali;
3. fare proprie le seguenti spese:
  - a. manutenzioni straordinarie dell'unità abitativa sito in via Piazzuole n. 2;
  - b. spese in conto capitale;
  - c. - spese non ripetibili e conseguenti a eventi eccezionali, da motivarsi da parte del Responsabile del Servizio competente nella determinazione di assunzione di impegno di spesa, che potranno essere erogate a seguito di adeguata rendicontazione;
4. mettere a disposizione dell'Azienda gli immobili, le reti fognarie, acquedottistiche ed elettriche (previa volturazione ad essa dell'intestazione dei contratti di utenza), gli impianti tecnologici, i beni mobili;
5. fornire verbale di consistenza dei beni mobili e immobili affidati (in gestione) e il relativo verbale di consegna.

#### **Art. 5 ONERI DELL'AZIENDA**

Al fine di garantire la migliore realizzazione della presente convenzione, l'Azienda si impegna nei confronti del Comune a:

1. destinare l'immobile esclusivamente alle finalità per le quali è stato affidato;
2. espletare il servizio di HOUSING SOCIALE così come definito nell'allegato progetto *ABC Abitare Bene in Comune*, assumendo tutti gli oneri organizzativi ed economici relativi alle attività prestate, nel rispetto della legge e dei regolamenti, anche se non richiamati nella presente convenzione, nonché nel rispetto delle funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo riservate al Comune;
3. mantenere nei locali il massimo ordine e la più scrupolosa pulizia, impedendo con ogni accorgimento che i locali stessi emanino esalazioni sgradevoli o nocive. L'Azienda sarà tenuta, altresì, a mantenere in condizioni di pulizia e decoro, nonché prive da qualsiasi ingombro, le parti comuni quali passaggi, cortili, eccetera.
4. stipulare, per tutta la durata della Convenzione, apposite polizze assicurative, presso primaria Compagnia di Assicurazione, come meglio definito nell'art. 11;

5. effettuare la manutenzione ordinaria di tutti i beni immobili e mobili concessi in uso, reti ed impianti, nonché delle attrezzature e assicurandone la migliore conservazione (comprese le manutenzioni degli impianti di sicurezza) in particolare:
    - le riparazioni di tutti i danni, guasti o deterioramenti causati all'alloggio e alle sue pertinenze per cattivo uso o negligenza.
    - le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso quali ad esempio:
      - riparazioni di tratti di intonaco guasto o rotto;
      - ritinteggiature delle pareti e soffitti ;
      - riparazioni di serramenti interni di porte e di finestre e loro tinteggiatura, eventuali sostituzioni di serrature, maniglie, bocchette e chiavi.
      - sostituzione di interruttori, prese di corrente, suonerie, ecc.;
      - riparazioni o sostituzioni di apparecchi elettrodomestici ecc.;
      - sostituzione di sanitari in genere (acquai, lavabi, vaschette wc, manicotti, tavolette, piatti docce e vasche da bagno, bidet) deteriorati o rotti per qualsiasi causa;
      - riparazione, regolazione o sostituzione di rubinetteria, valvolame, ecc. inerenti gli sbocchi di acqua ed alla cassetta di sciacquamento;
      - sostituzione di tratti di tubatura, disotturazione di colonne di scarico in genere sia nei tratti verticali che orizzontali risultate ingombre di corpi estranei, per la parte derivante dalla funzionalità dell'appartamento;
  6. assumere i costi della fornitura dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua (con intestazione delle relative utenze), dei materiali e delle prestazioni richiesti per il buon esercizio delle reti e degli impianti, nonché per l'illuminazione degli immobili, oltre alla pulizia generale degli spazi assegnati;
  7. assumere i costi dello smaltimento dei rifiuti prodotti, nei modi prescritti dalla legge;
  8. assumere la titolarità dell'attività ai sensi della vigente normativa di prevenzione incendi, nonché attraverso le figure individuate dallo Statuto;
  9. predisporre la Convenzione da approvare con i Comuni dell'Ambito 11, il Regolamento per l'accesso degli utenti e la Carta dei Servizi;
  10. mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento, alla razionalizzazione del servizio e al contenimento dei costi. Con la presente Convenzione il Comune non instaura alcun rapporto di lavoro con qualsiasi persona legata all'Azienda né a titolo volontario né retribuito, né regolare o saltuario;
  11. informare immediatamente il Comune in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
  12. consentire al Comune, qualora lo richieda, la possibilità di visionare lo stato dell'appartamento;
  13. mantenere inalterata la destinazione del bene concesso per tutta la durata della convenzione;
  14. comunicare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il nominativo del referente cui il Comune indirizzerà tutte le comunicazioni relative alla gestione dell'immobile, nonché di comunicare periodicamente i nominativi del personale impiegato all'interno dell'immobile, assunto secondo la normativa vigente, con l'indicazione del livello contrattuale, qualifica professionale e titolo di studio.
- E' fatto divieto all'Azienda, senza preventivo consenso scritto del Comune e senza aver prima conseguito le eventuali prescritte autorizzazioni o concessioni, eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti, tenervi in deposito qualsiasi quantità di liquidi infiammabili o materie comunque pericolose.

## **ART. 6 MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE**

Fermo quanto già previsto, il Comune ha facoltà di sostituirsi all'Azienda nell'esecuzione delle manutenzioni e in danno allo stesso, qualora questi non vi provveda tempestivamente.

Le spese sostenute dal Comune dovranno essere immediatamente rimborsate dall'Azienda, a pena di risoluzione del presente contratto.

## **ART. 7 OPERE MIGLIORATIVE**

Fermo quanto già previsto, i miglioramenti e le addizioni eseguiti dall'Azienda nei locali oggetto del presente atto, anche se autorizzati dal Comune, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà di quest'ultimo, senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577 (II° comma), 1592 e 1593 del C.C., riservato in ogni caso al Comune il diritto di pretendere la restituzione della cosa concessa nello stato di fatto in cui fu assegnata.

#### **ART. 8 RAPPORTI ECONOMICI**

1. L'Azienda erogherà annualmente al Comune di Toscolano Maderno la cifra complessiva annuale di € 2.760,00 per l'utilizzo dell'unità abitativa. Tale quota dovrà essere versata come segue:
  - acconto 50% entro il 15 giugno di ogni anno;
  - saldo entro il 30 novembre di ogni anno.Entro il 31 dicembre l'Azienda dovrà presentare una relazione annuale sull'andamento del progetto.
2. L'Azienda potrà rivalersi di tutte le spese nei confronti dell'Ente inviante degli utenti che usufruiranno dell'unità abitativa, previa l'approvazione di apposita Convenzione con i Comuni dell'Ambito 11.
3. A pena di nullità dell'accordo, ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Azienda dovrà provvedere ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento.
4. L'Azienda espressamente ammette di essere a conoscenza che il contratto sarà immediatamente risolto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., qualora si verificasse l'esecuzione di transazioni finanziarie da parte della stessa (o di eventuali subcontraenti) senza avvalersi delle modalità richieste dalla normativa.

#### **ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE**

L'Azienda, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi di cui alla presente scrittura e degli esborsi che dovesse sostenere il Comune a causa dell'inadempimento del concessionario, a mezzo del proprio legale rappresentante, ha versato deposito cauzionale monetario pari al 10% del totale della concessione, diconsì € 1.380,00 presso la Tesoreria mediante contanti/assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Toscolano Maderno.

#### **Art. 10 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Il Comune, nell'ambito della presente convenzione, fornirà all'Azienda copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza. Il Comune si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, così come previsto all'art. 26, comma 3, 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..
2. Il personale/collaboratori dell'Azienda in servizio dovrà fare proprio il Piano di Emergenza. Il personale/collaboratori dell'Azienda dovranno essere in possesso dei requisiti di legge in materia di lotta antincendio.
3. Il Coordinatore delle emergenze previsto dal "Piano di emergenza ed evacuazione" sarà un referente designato dall'Azienda stessa.

#### **Art. 11 RESPONSABILITA' E GARANZIE**

L'Azienda è custode dei locali concessi, dei loro impianti ed attrezzature ed esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivarle da fatti dolosi e colposi di qualunque soggetto, compresi i Terzi. Esonera, altresì, il Comune da ogni responsabilità che possa derivarle da incendio e furto. L'Azienda è direttamente responsabile verso il Comune ed i Terzi per ogni e qualsivoglia danno, causato dall'esercizio dell'immobile concesso, anche per spandimento d'acqua, fuga di gas, corto circuito, sempre che non siano causati da parte di impianti soggetti alla manutenzione straordinaria di parte concedente, nonché da ogni abuso e trascuratezza. A tal fine l'Azienda si impegna ad effettuare sugli impianti

la manutenzione ordinaria periodica per il loro corretto funzionamento e a segnalare ogni anomalia che necessiti di intervento straordinario.

L'Azienda è tenuta a stipulare, per l'attività che svolge, a sue cure e spese, adeguata assicurazione incendio, furti e responsabilità civile verso terzi con l'obbligo di puntuale pagamento dei premi assicurativi e obbligo di comunicazione annuale della polizza e della quietanza annuale di pagamento al Comune. L'Azienda non potrà in alcun caso esperire alcuna azione, né potrà far risalire al Comune, la responsabilità per eventuali furti nella cosa concessa, e ciò per patto espresso.

#### **ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE A TERZI**

1. E' fatto divieto all'Azienda di affidare a terzi lo svolgimento del progetto o cedere il contratto.

#### **Art. 13 VERIFICHE SUL SERVIZIO**

1. L'Amministrazione comunale procederà a valutazioni sulla qualità e modalità gestione del progetto per accertarsi che quest'ultimo venga svolto dall'Azienda costantemente con la massima diligenza ed efficacia e nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione.

#### **Art. 14 INADEMPIENZE E PENALI**

1. In caso di mancata conformità delle prestazioni rese dall'Azienda alla presente convenzione, l'Amministrazione comunale procederà in forma scritta:

- a) alla contestazione dell'inadempimento riscontrato;
- b) alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo;
- c) all'assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto dell'entità e della gravità dell'inadempimento.

2. L'Azienda, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione di cui al precedente comma, potrà far pervenire al Comune una comunicazione con cui:

- a) riconosce la fondatezza della contestazione ed accetta la penale comunicata;
- b) contesta la fondatezza della comunicazione producendo giustificazioni e/o controdeduzioni, adducendo motivazioni congrue ed oggettive.

3. Fatto salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo, l'Azienda dovrà, entro il termine assegnato o entro altro termine concordato con l'Amministrazione comunale, rimuovere la causa della contestazione e ripristinare il regolare servizio.

4. L'Amministrazione comunale, esaurita la procedura di cui ai precedenti punti 1 e 2, decide in modo definitivo applicando la penale e comunicando la decisione all'Azienda; resta impregiudicato per l'Amministrazione comunale il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento stesso.

5. Qualora l'infrazione violi la legge penale, l'Amministrazione comunale effettua le segnalazioni ai competenti organi giurisdizionali; in questo caso si sospenderà il procedimento amministrativo fino alla conclusione di quello penale.

6. In caso di infrazioni accertate, verrà applicata una penale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi stessi, fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di risarcire il maggior danno. La penale decorre automaticamente dalla data dell'inadempimento, senza necessità di alcuna messa in mora. Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro trenta giorni dalla comunicazione della contestazione da parte del Comune.. Le sanzioni di cui al par. a) e b) del presente articolo non verranno applicate nei casi di eventi causa di forza maggiore non imputabili all'Azienda.

7. Per il pagamento di penalità e la rifusione dei danni, il Comune effettuerà trattenute sugli eventuali crediti dell'Azienda, fatto salvo il diritto per il Comune al risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Relativamente ai dati personali e alle informazioni necessarie allo svolgimento del servizio, l'Azienda è responsabile del trattamento dei medesimi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i..

#### **Art. 13 CAUSE DI RISOLUZIONE**

Oltre che per scadenza naturale, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento e recesso, quest'ultimo motivato e documentato con preavviso di almeno un anno.

Viene pronunciata la decadenza della concessione e risolto ipso iure il contratto, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) mutamento dell'uso pattuito per la struttura;
- b) mancata o difforme esecuzione del progetto assentito;
- c) destinazione d'uso diverso da quella ammessa senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- d) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione;
- e) grave inadempienza dell'Azienda agli obblighi previsti dal presente contratto;
- f) mancato pagamento di fatture o rate delle utenze o della quota dovuta al Comune;

La concessione in ogni caso sarà dichiarata decaduta, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, qualora l'Azienda ceda a terzi, anche parzialmente, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del Comune, il contratto.

Revocata la concessione o pronunciatane la decadenza, lo spazio dovrà essere rimesso nella piena disponibilità del Comune con le opere esistenti su di esso, senza obbligo di indennizzo alcuno, entro il termine stabilito dalla diffida.

Nel caso di inottemperanza dei termini e dei modi indicati precedentemente, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese dell'Azienda, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che potesse competere.

#### **Art. 14 CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Brescia.

#### **Art. 15 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

Tutte le spese e i diritti inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione, ivi comprese le imposte e le tasse ad essa relative fino alla sua completa esecuzione, comprese quelle per la registrazione della stessa saranno per intero a carico dell'Azienda.

#### **Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non sia espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti.

**PER L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE  
IL PRESIDENTE (firmato digitalmente)**

**PER IL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO  
IL SINDACO (firmato digitalmente)**